

DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2006 n.193 (in Suppl. ordinario n. 127 alla Gazz.Uff., 26 maggio, n. 121). - Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.

(omissis)

ARTICOLO N.78

Modalità per la dispensazione dei medicinali veterinari in caso di terapia d'urgenza

Art. 78.

1. Il farmacista responsabile della vendita diretta può suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, purché sia più conveniente da un punto di vista economico per l'acquirente. Deve essere garantita l'identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione.
2. Il farmacista responsabile della vendita diretta, nel caso in cui sussista l'urgenza di inizio della terapia, se il medicinale veterinario prescritto non è immediatamente disponibile, può consegnare un medicinale veterinario corrispondente purché analogo a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione. L'assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi mediante apposita comunicazione del medico veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista.

(omissis)